

OGGETTO:

I.P.L.A. S.p.A. - Proposta di modifica statutaria e rinuncia all'esercizio della prelazione per l'acquisto quote.

A relazione dell' Assessore DE SANTIS:

Premesso che l'art. 8 comma 3 dello statuto della società IPLA SpA stabilisce che: *“La società consegue oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci”*.

Detta clausola statutaria riprende quanto indicato dall'attuale dizione del comma 3 dell'art. 16 del d.lgs. 175/2016, che stabilisce che gli statuti delle società *in house* *“devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.”*

In precedenza, prima della modifica operata dall'art. 10 del d.lgs. 100/2017 attraverso lo scorporo in due distinti commi, l'art. 16 comma 3 del d.lgs. 175/2016 recitava: *“Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.”*

L'art. 10, comma 1, lett. a) del d.lgs. 100/2017 ha infatti previsto che: *“all'art. 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole da «e che la produzione ulteriore» fino alla fine del comma sono soppresse; b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.»*. Con la creazione di due distinti commi pareva essere venuta meno la necessità di riportare negli statuti la previsione ora inserita nel comma 3-bis dell'art. 16, in quanto altrimenti non spiegabile la modifica operata dal legislatore.

Preso atto, però, che le Linee Guida Anac n. 7 - disciplinanti il procedimento per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori operanti mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi *in house* – prevedono, al punto n. 12, lett. d), dell'art. 2.1, l'inserimento, negli statuti delle società *in house*, di una clausola *“che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata”* con ciò mantenendo, di fatto, la dizione più limitativa del dettato normativo precedente alla modifica legislativa.

Posto che l'adeguamento dello statuto dell'IPLA all'indicazione sopra citata dell'Anac non comporta problemi alla società ma, al contempo, può servire a facilitarne la sua iscrizione *“nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016”*, si ritiene opportuno modificare il suddetto art. 8 comma 3 dello Statuto così come di seguito formulato:

*“La società consegue oltre l’80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società partecipata”.*

Con il presente provvedimento si intende inoltre rivedere l’articolo 17 comma 3 dello statuto che stabilisce che *“gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili, senza soluzione di continuità, per non più di una volta”.*

Considerato, a tal proposito, che la Delibera n. 48/2013 del 27 giugno 2013 - assunta dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, avente ad oggetto i limiti temporali alla nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico previsti dall’art. 7, d. lgs. n. 39/2013 - precisa che *“La ratio della norma consiste nell’evitare che un soggetto usi un proprio potere per ottenere un’altra carica, non nell’escludere che un amministratore meritevole possa essere confermato. Se il legislatore avesse voluto escludere un secondo mandato, lo avrebbe detto espressamente”.*

Considerato, altresì, che detto orientamento è stato ribadito dall’Anac con delibera n. 8 del 15 maggio 2014, secondo cui *“con riferimento agli incarichi di presidente o amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, provinciale o comunale, il divieto di cui all’art. 7, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), del d. lgs. n. 39/2013 opera soltanto nell’ipotesi di incarico conferito presso un ente di diritto privato in controllo pubblico diverso, mentre non impedisce la conferma dell’incarico presso il medesimo ente”.*

Al fine di dare continuità all’attività di razionalizzazione e risanamento della società I.P.L.A. SpA, considerato, inoltre, che lo Statuto vigente prevede esclusivamente la figura di un Amministratore Unico e non anche di un Consiglio di Amministrazione, si propone al Consiglio regionale la modifica dell’attuale dizione dell’art. 17 comma 3 (*“gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili, senza soluzione di continuità, per non più di una volta”*) come di seguito esposta:

*“L’Amministratore Unico dura in carica fino a tre esercizi, scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile”.*

Visto l’art. 1, comma 4 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 12 Istituzione dell’Istituto per le piante da legno e l’ambiente della Regione Piemonte, siglabile I.P.L.A. S.p.A., secondo cui *“Lo Statuto dell’Istituto per le piante da legno e l’ambiente deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio regionale”*, si ritiene di considerare favorevolmente il testo proposto, come risultante dall’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

Da ultimo, il presente provvedimento è occasione per esplicitare che la Regione Piemonte non ha intenzione di avvalersi del diritto previsto dall’art. 9, comma 2, lett. c) dello Statuto, e precisamente di esercitare la prelazione all’acquisto delle quote in IPLA Spa di proprietà della Regione Valle d’Aosta.

Attestato che il presente atto non comporta oneri sul Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di proporre al Consiglio Regionale di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 12, di modificare:

- l'art. 8 comma 3 dello statuto dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente della Regione Piemonte, siglabile I.P.L.A. S.p.A., sostituendo l'attuale dizione *"La società consegue oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci"* con la seguente *"La società consegue oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata"*
- l'art. 17 comma 3 dello statuto, sostituendo l'attuale dizione: *"gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili, senza soluzione di continuità, per non più di una volta"* con la seguente: *"L'Amministratore Unico dura in carica fino a tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile"*,

il tutto come meglio evidenziato nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

- di esplicitare che la Regione Piemonte rinuncia ad avvalersi del diritto previsto dall'art. 9, comma 2, lett. c) dello Statuto, e precisamente di esercitare la prelazione all'acquisto delle quote in IPLA Spa di proprietà della Regione Valle d'Aosta.

Attestato che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.